

# Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo



DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

(GU n.186 del 9-8-2013)

Capo I

Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione  
del patrimonio culturale italiano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare  
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  
rilancio  
dei beni e delle attività culturali, con particolare  
riferimento  
alla necessità indifferibile di garantire misure immediate di  
tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale  
italiano,

in particolare per il sito Unesco delle “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”, per la prosecuzione delle

attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, per l’attuazione del progetto “Nuovi Uffici” e

per la realizzazione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare

il settore, ponendo rimedio a condizione di difficoltà economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e

attività nel territorio italiano per l’industria di produzione cinematografica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 2 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di

concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione,

dell’università e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche

1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore

generale di progetto". Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definito il compenso da corrisponderci al "direttore generale di progetto" nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il "direttore generale di progetto":

- a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del "Grande Progetto Pompei";
- b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del "Grande Progetto Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione

dei  
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il  
Dipartimento per  
lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla  
progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia  
nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo  
di  
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.  
1, e  
successive modificazioni, anche con riferimento, ove  
necessario per  
l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente  
lettera, alle  
sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo  
55-bis  
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di  
altri  
soggetti terzi;

c) assicura la piu' efficace gestione del servizio di pubblica  
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico,  
predisponendo la  
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di  
attuazione ed  
esecuzione dei relativi contratti;

d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione  
del  
sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il  
rafforzamento  
delle competenze e del contributo del complesso del personale  
della  
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle  
condizioni di  
fruizione e valorizzazione del sito;

e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto  
organizzativo  
e amministrativo alle attivita' di tutela e di valorizzazione

di

competenza della Soprintendenza;

f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto

interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la

coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso

all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la

politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di

detto Comitato;

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al

direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di

Pompei. La struttura e' composta da un contingente di personale,

anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti

unita', proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni

statali, appartenente ai profili professionali tecnico e

amministrativo, nonche' da cinque esperti in materia giuridica,

economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento

economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di

provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura

medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed

accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il

medesimo

decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le

dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico.

L'incarico di "direttore generale di progetto", non determina un

incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Nelle

more dell'effettiva operatività dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio

del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19

dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei

assicurano, in continuità con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di

accelerazione già assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e

degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e

in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni

rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte del "direttore

generale di progetto".

3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto

operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale

per i beni archeologici di Pompei, con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1.

4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la

riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", nonché di potenziare l'attrattività turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita' "Grande Pompei".

L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati.

5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e' preposto all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di pervenire, entro 12 mesi dalla data di conversione del presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al comma 6, all'approvazione di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel



piano di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le funzioni di "Conferenza di servizi permanente", ed e' composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Nella Conferenza di servizi sono assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse all'interno della Conferenza, ai sensi e con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati. L'Unita' "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unita', le modalita' di

rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unita', in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unita' medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo.

L'Unita' si avvale altresì della struttura di cui al comma 2. 6. L'Unita', su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilità con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di

aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorit  del recupero. Il piano prevede altresì azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilit  sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano puo' prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura".

L'Unita' predispone altresì un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle Province di Napoli e di

Caserta, nonché l' Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. Il direttore generale di progetto, in qualità di legale rappresentante dell' Unità, è autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell' area archeologica di Pompei.

8. All' onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l' anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell' articolo 15.

9. All' articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta".

10. Fino all' adeguamento della disciplina organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la

soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli. Per rafforzare le attività di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, possono essere impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura di cui al progetto "Mille giovani per la cultura".

11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è determinata nel numero di 163 unità. È fatta salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

13. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un

apposito  
accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del  
decreto  
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  
modificazioni, con  
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente  
competenti che  
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico,  
assicurando  
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati  
interessati,  
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei  
beni e  
delle attività culturali e del turismo, un piano strategico  
di  
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle  
residenze  
borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di  
valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi  
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e  
interventi di  
promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e  
sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato  
pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali,  
associazioni di volontariato, associazioni di promozione  
sociale,  
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni,  
aventi  
tra i propri fini statutarî la tutela e la valorizzazione del  
patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre,  
l'utilizzo  
dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei  
servizi per  
la cultura, di cui al progetto "Mille giovani per la cultura".  
All'accordo partecipano, altresì, l'Agenzia del demanio, i  
Prefetti  
delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia

nazionale  
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e  
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al Titolo II  
del  
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive  
modificazioni, al fine di verificare la possibilita' di un  
proficuo  
utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalita'  
perseguite  
dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-  
culturale  
integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e  
confiscati alla criminalita' organizzata.

Art. 2

Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di  
inventariazione  
e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per  
l'attuazione del progetto "500 giovani per la cultura".

1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  
turismo,

d'ora innanzi "Ministero", attua un programma straordinario  
finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attivita'  
di

inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del  
patrimonio

culturale, anche al fine di incrementare e facilitare  
l'accesso e la

fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del  
progetto e'

autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014,  
alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il  
programma si

conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in  
attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio  
2004,

n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio,

dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo, nel Portale della cultura italiana, anche tramite accordi con le Regioni, le Università, gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di



cui  
all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  
convertito,  
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che  
svolgera'  
tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie  
previste a legislazione vigente, nonche' di altri soggetti  
pubblici o  
privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e  
organizzative.

2. Il programma e' attuato presso gli istituti e i luoghi  
della  
cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti  
medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla  
data di  
entrata in vigore della legge di conversione del presente  
decreto,  
un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla  
selezione di  
cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque  
anni alla  
data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle  
discipline afferenti al programma, da formare, per la durata  
di  
dodici mesi, nelle attivita' di inventariazione e di  
digitalizzazione  
presso gli istituti e i luoghi della cultura statali.

3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente  
articolo si  
adevano agli standard dei dati aperti e accessibili, cosi'  
come  
definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto  
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e  
conseguenti disposizioni attuative, nonche' in base agli atti  
dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e  
accessibilita'  
in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione

digitale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo

15.

Art. 3

Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura

al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura

1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il

corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di

riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.

244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attività

culturali", sono soppresse le seguenti parole: "Decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110". I proventi di cui all'articolo

110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati

a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in

corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. All'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le

parole "dei luoghi medesimi" sono sostituite dalle seguenti: "e al

funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti

o in consegna allo Stato”.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni

di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di

euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di

previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre

2007, n. 244.

Art. 4

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e

degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura.

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive

modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Non sono

considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente:

a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della

scuola o dell'istituto di ricovero;

b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione

culturale e di valorizzazione delle opere stesse.”

2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con

fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilità all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.

3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente

articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono  
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a  
legislazione vigente”.

Art. 5

Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto “Nuovi  
Uffizi”,  
per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo  
Italiano e  
della Shoah e per ulteriori interventi di tutela.

1. E' autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un  
milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per  
la  
prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto  
“Nuovi  
Uffizi”.

2. E' autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui  
un  
milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014, quale  
contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione  
della sede  
del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di  
cui alla  
legge 17 aprile 2003, n. 91.

3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, di cui un  
milione  
per l'anno 2013 e un milione per l'anno 2014, per fare fronte  
a  
interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali  
che  
presentano gravi rischi di deterioramento, individuati con  
apposito  
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  
del

turismo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2013 e 11 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 6

Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea

1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte contemporanea, entro il 30

giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali

e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia

del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione

e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di

proprietà dello Stato, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del

decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani

e stranieri.

2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi

al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, in favore di cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalità artistiche nonché le modalità di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso.

4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al presente articolo, i beni di loro proprietà.

5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione di cui ai commi 2 e 3 sono versate all'entrata del bilancio

dello  
Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del  
debito  
pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le  
risorse  
rivenienti dalle operazioni di cui al comma 4 alla riduzione  
del  
proprio debito.

## Capo II

Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle  
attività  
musicali e dello spettacolo dal vivo

### Art. 7

Misure urgenti per la promozione della musica di giovani  
artisti e  
compositori emergenti

1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale  
italiano,  
ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni  
2014, 2015  
e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e  
fino ad  
esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese  
produttrici di  
fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78  
della  
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,  
esistenti  
almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito imposta  
nella  
misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di  
sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di  
registrazioni  
fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di



cui al  
comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di  
200.000

euro nei tre anni d'imposta.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto  
esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti  
definiti

come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-  
interpreti.

3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le  
imprese

hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente  
all'ottanta per

cento del beneficio concesso nel territorio nazionale,  
privilegiando

la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici  
coinvolti.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito  
d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n.  
1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006,  
relativo

agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Esse, inoltre,  
non

devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da  
parte

di un editore di servizi media audiovisivi.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla  
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del  
valore

della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle  
attivit 

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli  
articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  
della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico  
delle

imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle

procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di

spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'

delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di

utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito

dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono

dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali

e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni

2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, sono abrogati.

Art. 8

## Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono rese permanenti.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno

2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi

dell'articolo 15.

3. L'efficacia dei commi 1 e 2 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

Art. 9

Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica

allo spettacolo dal vivo e al cinema.

1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,

con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto,

ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della

legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1°

gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal

vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato.

2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.

163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive

modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni

relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di

vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,

nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed

organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate

anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente

articolo,  
sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge  
30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, comma 4, della legge  
10  
maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la  
concessione di contributi in conto capitale ed in conto  
interessi per  
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi  
delle  
sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono  
soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  
autorizzato  
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  
bilancio.

5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono  
versate  
all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso  
dovuto,  
alla data di entrata in vigore del presente decreto, al  
soggetto  
gestore dei fondi medesimi.

6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal  
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  
642, e  
successive modificazioni, le istanze presentate a partire  
dalla data  
di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti  
direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività  
culturali  
e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:

a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione del  
Fondo

unico per lo spettacolo";

b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261,  
e

del Ministro per i beni e le attività culturali 12 luglio

2005

recanti "Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento";

c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante "Riforma delle attività cinematografiche";

d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante "Revisione dei film";

e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni

fiscali per le attività cinematografiche.

7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti

dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento annuale previsto a favore del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive

modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a effettuare, con appositi decreti, le relative variazioni di bilancio.

Art. 10

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento

dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei

beni e delle attività culturali.

1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica

di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i

teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e

associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 11

Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza.

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la

ricapitalizzazione,  
presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge  
di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di  
cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli  
equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale  
che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:  
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo  
del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi  
maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al  
presente comma, la sostenibilita' del piano di risanamento, nonche'  
gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;  
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi  
dallo Stato partecipanti alla fondazione;  
c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e  
amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31  
dicembre 2012;  
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo  
2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al  
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono



essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

e) l'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;

f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano.

2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro

trenta  
giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei  
beni e  
delle attività culturali e del turismo, di concerto con il  
Ministro  
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e'  
definito il  
finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali  
integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti  
all'applicazione  
del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata  
del  
commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del  
Ministro  
dei beni e delle attività culturali e del turismo, di  
concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività  
culturali e  
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  
finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore  
della  
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un  
commissario  
straordinario del Governo che svolge, con i poteri previsti  
dal

presente articolo, le seguenti funzioni:

a) riceve i piani di risanamento presentati dalle fondazioni  
ai

sensi del comma 1, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le  
eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e  
modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del  
debito di

cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica della  
loro

adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione del Ministro  
dei beni

e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli

stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte

dei conti;

c) può richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al

fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo,

tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento,

dello stato di avanzamento degli stessi;

d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;

e) può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza

delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a

provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.

5. Con il decreto di cui al comma 3 è stabilito il compenso per il

commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15,

comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al

comma 1, nonché la durata dell'incarico.

6. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione

pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore

delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a

un massimo di trenta anni.

7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal

Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro,

indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di

erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al

versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di

recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla

sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma

1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,

si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma

6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".

9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria

unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:

a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);

b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del

piano.

10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9,

lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.

11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni

e delle attività culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma

9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi

pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di

previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo.

12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui

all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno

2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le

fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del

soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In

caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società'.

14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni:

a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso e'



stabilito in conformita' ai criteri stabiliti con decreto del  
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  
di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel  
quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui  
nominata,

con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la  
presente

disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia  
nazionale

di Santa Cecilia, che e' presieduta dal presidente  
dell'Accademia

stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;

2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai  
membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci  
privati che versino almeno il cinque per cento del contributo  
erogato

dallo Stato;

3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato  
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  
turismo su

proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente puo'  
essere

coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore  
amministrativo;

4) l'organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati  
dall'organo di gestione, rinnovabile per non piu' di due  
mandati,

nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  
culturali e del turismo, con il compito di verificare la  
sostenibilita' economico-finanziaria e la corrispondenza degli  
atti

adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate  
dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una  
relazione

al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo

sull'attività di validazione svolta, secondo un prospetto definito

con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo;

5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di

presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i

magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero

dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio

della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;

c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità

statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti

di gestione dell'ente.

16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza

dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini

di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del

decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione

dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.

18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita', sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni

idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.

19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro

trenta  
giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si  
intende  
effettuata positivamente. L'esito della certificazione e'  
comunicato  
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita'  
culturali e  
del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se  
la  
certificazione e' positiva, la fondazione e' autorizzata a  
sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di  
certificazione  
non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte  
dei  
conti competente, le parti contraenti non possono procedere  
alla  
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la  
fondazione  
riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova  
ipotesi di  
accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione  
prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni  
regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere  
alle  
Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione  
ai  
sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012,  
n.  
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di  
indirizzo,  
procedono a rideterminare l'organico necessario all'attivita'  
effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di  
controllo.  
La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario  
e la  
copertura degli oneri della dotazione organica con risorse  
aventi

carattere di certezza e stabilita'. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

- a) il 50 per cento della quota di cui al periodo precedente e' ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
- b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo e'

ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;  
c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo e' ripartita in considerazione della qualita' artistica dei programmi.

21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.

### Capo III

Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei beni, delle attivita' culturali

### Art. 12

Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati.

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai

beni e alle attività culturali, secondo i seguenti criteri:

- a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;
- b) garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante;
- c) piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo;
- d) previsione della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio già costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.

Art. 13

Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo



svolgimento delle attività' di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attività' culturali e del turismo e' autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze dello Stato, del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nonché' di altri Comitati tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e nominati con decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette.

2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.

Art. 14

Oli lubrificanti e accisa su alcool

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi.

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative

sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le

aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono

determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014

Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015

Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da

fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno.

Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30

novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali

correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In

caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad

adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare

le  
predette maggiori entrate.

Art. 15

## Norme finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al

Fondo per interventi strutturali di politica economica, e' incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di

euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e

4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000

euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015

e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2,

pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a

12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari a 3

milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014,

all'articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,

2015, 2016, all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e

90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10, pari a 4

milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11,

comma 7

pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1  
pari a

3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro  
a

decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1  
milioni

di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a  
7,8

milioni di euro a decorrere dal 2016 e al comma 1 del presente  
articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11  
milioni di

euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5  
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno  
2017 e

4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante  
corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale  
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia  
e

delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando  
l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e

del mare;

b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000,  
per

ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate  
di cui

all'articolo 11, comma 12;

c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro  
61.600.000 a

decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori  
entrate

derivanti dall'articolo 14 comma 2;

d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500

per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500

per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo

14, comma 3;

e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante

utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Bray, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

D'Alia, Ministro per la pubblica  
amministrazione e la semplificazione

Saccomanni, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Carrozza, Ministro dell'istruzione,  
dell'universita' e della ricerca

Delrio, Ministro per gli affari  
regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri